

## Niente "spesometro" per i nuovi minimi

Lo precisa il recente provvedimento direttoriale, in relazione agli adempimenti da rispettare a partire dal 2012

/ Sandro CERATO

Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 6) contiene **importanti precisazioni** in merito agli adempimenti che i contribuenti minimi devono rispettare, a decorrere dal 2012, per effetto delle **novità** introdotte dall'art. 27 del DL n. 98/2011.

In particolare, il citato provvedimento prevede nuovi adempimenti che **si vanno ad aggiungere** a quelli già previsti dall'art. 7 del DM 2 gennaio 2008 che, si ricorda, prevede i seguenti obblighi per i contribuenti minimi (sia "vecchi" che "nuovi"):

- **numerazione e conservazione** delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- **certificazione** dei corrispettivi, indicando, in luogo dell'imposta, se è stata emessa fattura, che l'operazione rientra nel regime dei minimi;
- per gli acquisti in *reverse charge* (acquisti intracomunitari o interni) sussiste l'obbligo di **integrazione della fattura**, indicando l'imposta con la relativa aliquota, e di versamento dell'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (in quanto l'imposta sugli acquisti è indetraibile per tali soggetti);
- **rettifica** della detrazione dell'IVA (a sfavore) in "entrata" nel regime, con versamento in un'unica soluzione nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, oppure in cinque rate annuali di pari importo, ovvero rettifica (a favore) in "uscita" dal regime (per venire meno dei requisiti o per opzione del regime ordinario).

### Obbligo d'iscrizione al VIES per operazioni intracomunitarie

In relazione agli adempimenti, come anticipato, il **provvedimento direttoriale** n. 185820/2011 (§ 6), contiene le seguenti precisazioni:

- **obbligo di iscrizione** al VIES per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie, in sede di dichiarazione di inizio attività o successivamente;

- **esonero dall'obbligo di presentazione** della comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto "elenco clienti e fornitori"), nonché della comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paese *black list*, prevista dall'art. 1 del DL n. 40/2010;

- **esonero dall'obbligo di certificazione** dei corrispettivi, laddove siano svolte le attività previste dall'art. 2 del DPR n. 696/1996 (tale disposizione contiene un elenco di operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi).

Relativamente alle operazioni **intracomunitarie** è bene ricordare che i contribuenti minimi non realizzano, dal lato "attivo", cessioni intracomunitarie di beni in quanto, tali operazioni, sono soggette al regime dei minimi, con conseguente esclusione dall'obbligo di compilazione degli **elenchi Intra** (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010 e circ. Agenzia delle Entrate n. 39/2011).

Al contrario, per quanto riguarda gli acquisti di beni presso soggetti IVA stabiliti **in altro Stato Ue**, i contribuenti minimi si devono comportare **allo stesso modo di qualsiasi altro soggetto** (ferma restando l'indetraibilità dell'imposta afferente tali acquisti e conseguente obbligo di versamento), compresa la compilazione degli elenchi Intra.

Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 39, ha altresì stabilito che anche i soggetti in questione hanno l'obbligo di richiedere **l'iscrizione all'archivio VIES**, in virtù della predetta possibilità di effettuazione di acquisti intracomunitari.

Per quanto riguarda, invece, l'esonero dall'obbligo di **presentazione della comunicazione** di cui all'art. 21 del DL n. 78/2010, il provvedimento direttoriale **conferma** quanto già espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2011.

Tale documento, è bene ricordare, ha tuttavia precisato che **la controparte** dell'operazione con il soggetto minimo (cliente o fornitore) deve comunque inserire l'operazione nella comunicazione, se la stessa è almeno **pari alla soglia prevista** (25.000 euro per l'anno 2010 e 3.000 euro per l'anno 2011).